



## COMUNE DI PISA

<b>TIPO ATTO <i>PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD</i></b>	
<b>N. atto DN-06 / 796</b>	<b>del 12/09/2013</b>
<b>Codice identificativo 929664</b>	

<b>PROPONENTE <i>Area Risorse e Supporto - Gare</i></b>
---

<b>OGGETTO</b>	<b>FORMAZIONE DI ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE PER PROCEDURE NEGOZiate PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OG3 - APPROVAZIONE ELENCO.</b>
----------------	--

Istruttoria Procedimento	<b><i>ROSSELLA PISTOIA</i></b>
Posizione Organizzativa responsabile	<b><i>GIOVANNA BRETTI</i></b>
Dirigente della Direzione	<b><i>NOBILE ANGELA</i></b>

**PROVVEDIMENTO N.**  
**AREA RISORSE E SUPPORTO**  
**UFFICIO GARE**

OGGETTO: Formazione di elenco di operatori economici da interpellare per procedure negoziate per l'affidamento di lavori rientranti nella categoria OG3 – Approvazione elenco.

**IL FUNZIONARIO**

**Premesso che,**

- l'Amministrazione Comunale dovrà appaltare alcuni lavori rientranti nella categoria dei lavori stradali (categ. SOA OG3) tramite procedura negoziata, per importi inferiori a € 1.000.000,00;

- la scelta dei soggetti da invitare può avvenire tramite elenchi di operatori economici predisposto dalla Stazione Appaltante nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, concorrenza, rotazione, non discriminazione e parità di trattamento;

- nell'ambito delle attività di supporto svolte dall'Ufficio Gare alla società Pisamo S.p.A. è emersa la necessità di coordinare l'attività della società con quella del Comune di Pisa, relativamente all'affidamento dei lavori stradali;

**Visto** il provvedimento n. 407 del 20/05/2013 con il quale è stato approvato l'avviso per la formazione dell'elenco di operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento dei lavori edili (cat. OG3);

**Visto** l'Avviso pubblicato sul Profilo di committente in data 20/05/2013 nel quale si disciplinava fra l'altro, la formazione di un elenco, suddiviso per fasce di importo (fascia 1 - pari o inferiore a € 150.000,00; fascia 2 - superiore a € 150.000,00 e pari o inferiori a € 309.600,00; fascia 3 - superiore a € 309.600,00 e pari o inferiori a € 619.200,00 e fascia 4 - superiore a € 619.200,00 e pari o inferiori € 1.000.000,00);

**Verificato che** alla scadenza del termine di presentazione delle istanze previsto, per il 13/06/2013, sono state presentate n. **114** istanze di iscrizione;

**Dato atto** che gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1 del predetto decreto, alla legge 383/2001, all'art. 14 del d. lgs. 81/2008, e della qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici per fasce d'importo come meglio specificato nell'avviso;

**Viste** le risultanze dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, che si allega al presente atto;

**Rilevato** che dall'istruttoria emergono per alcune imprese (All. A.5) elementi sintomatici di collegamento, e situazione di collegamento sostanziale risultanti dal casellario informatico delle imprese presso l'AVCP;

**Rilevato** che in tema di appalti pubblici il bene da tutelare è il rispetto delle regole della concorrenza e la necessità di evitare meccanismi discorsivi della stessa;

**Ritenuto** necessario, per il perseguimento delle finalità di cui al punto precedente, evitare la contemporanea partecipazione alla medesima gara delle imprese di cui all'Allegato A.5;

**Visti** l'art. 122 del d.lgs. 163/2006, e l'art. 20 del regolamento comunale per gli affidamenti in economia;

**Visto** il provvedimento DN-21/182 del 29/02/2012, con il quale veniva conferito alla Dr.ssa Giovanna Bretti, l'incarico di posizione organizzativa dell'Area Risorse e Supporto – Ufficio Gare;

**Visto** il successivo provvedimento DN-21/483 del 04/06/2013, con il quale è stato confermato provvisoriamente l'incarico di posizione organizzativa *Area Risorse e Supporto – Ufficio Gare*, alla Dr.ssa Giovanna Bretti fino al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali;

## PROVEDE

- ad approvare la relazione dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento e gli allegati alla stessa, che ne fanno parte integrante e sostanziale:
  - elenco di cui all'allegato A.1, contenente l'elenco degli operatori economici ammessi alla fascia 1, che sarà utilizzato per l'avvio di procedure finalizzate all'affidamento di lavori per importi a base d'asta pari o inferiori a € 150.000,00;
  - elenco di cui all'allegato A.2, contenente l'elenco degli operatori economici ammessi alla fascia 2, che sarà utilizzato per l'avvio di procedure finalizzate all'affidamento di lavori per importi a base d'asta superiore a € 150.000,00 e pari o inferiori a € 309.600,00;
  - elenco di cui all'allegato A.3, contenente l'elenco degli operatori economici ammessi alla fascia 3, che sarà utilizzato per l'avvio di procedure finalizzate all'affidamento di lavori per importi a base d'asta superiore a € 309.600,00 e pari o inferiori a € 619.200,00;
  - elenco di cui all'allegato A.4, contenente l'elenco degli operatori economici ammessi alla fascia 3, che sarà utilizzato per l'avvio di procedure finalizzate all'affidamento di lavori per importi a base d'asta superiore a € 619.200,00 e pari o inferiori a € 1.000.000,00;
  - elenco di cui all'allegato A.5, contenente l'elenco degli operatori economici già inclusi negli allegati precedenti, e che presentano elementi sintomatici di collegamento e situazione di collegamento sostanziale risultanti dal casellario informatico delle imprese presso l'AVCP;
  - elenco di cui all'allegato B, contenente gli operatori economici ammessi con riserva;
  - elenco di cui all'allegato C, contenente gli operatori economici che non sono stati ammessi all'iscrizione nell'elenco.

Si dà atto che:

- l'iscrizione nell'elenco non costituisce prova del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, che saranno accertati dalla Stazione Appaltante in occasione di ciascuna procedura di affidamento;
- l'Amministrazione si riserva di volta in volta di adottare le procedure che riterrà più opportune, e la formazione dell'elenco non è vincolante per la stessa;
- l'elenco sarà utilizzato in conformità a quanto previsto nell'avviso pubblicato, tenendo conto che allo stesso potranno attingere le Direzioni del Comune di Pisa, che devono appaltare lavori rientranti nella categoria OG3;
- l'elenco approvato sarà inoltre utilizzato dalla società *in house* PISAMO S.p.A. per i lavori che la stessa affiderà con procedure negoziate diverse dagli affidamenti in economia;
- l'elenco avrà validità per un anno, a decorrere dalla data del presente provvedimento;
- alle imprese ammesse di cui agli allegati A.1, A.2, A.3 e A.4 dovrà essere comunicata l'iscrizione nell'elenco;
- per le imprese di cui all'Allegato A.5, già inserite negli elenchi di cui agli allegati A.1, A.2, A.3 e A.4, in fase di sorteggio delle imprese da invitare alle procedura di gara dovrà essere verificata ed evitata la contemporanea partecipazione;


- alle imprese di cui all'allegato B dovrà essere comunicata l'iscrizione con riserva nell'elenco;
- alle imprese di cui all'allegato C dovrà essere comunicata la mancata iscrizione nell'elenco per i motivi contenuti nel predetto allegato.

Si dispone che:

- l'accesso all'elenco di cui agli allegato A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 e B, sia differito alla scadenza del termine di validità dell'elenco stesso, onde garantire il rispetto dell'art. 13, c. 2, lett. b) del d.lgs. 163/2006. L'accesso agli atti delle procedure di affidamento verrà consentito, nel periodo di validità dell'elenco con gli opportuni "omissis" relativi alle imprese che sono state invitate e che hanno presentato offerta;
- il personale dell'Ufficio Gare, nonché il personale di altre Direzioni del Comune di Pisa e della Società Pisamo S.p.A. che avrà accesso all'elenco per lo svolgimento delle procedure di gara e l'esecuzione dei lavori è tenuto al segreto d'ufficio relativamente al disposto di cui al punto precedente.

La Funzionaria Responsabile

Dr.ssa Giovanna Bretti



**COMUNE DI PISA**  
**Area Risorse e Supporto**  
**Ufficio Gare**

~  
**Palazzo Gambacorti - Piazza XX**  
**Settembre**

Tel: 800981212  
Fax: 050910455  
e-mail: [gare@comune.pisa.it](mailto:gare@comune.pisa.it)  
P.E.C. [comune.pisa@postacert.toscana.it](mailto:comune.pisa@postacert.toscana.it)  
[www.comune.pisa.it](http://www.comune.pisa.it)

*orario di apertura:*  
lunedì, mercoledì e venerdì: 9.30 - 12.00  
martedì e giovedì: 15.00 - 17.00

OGGETTO: Formazione di elenco di operatori economici da interpellare per procedure negoziate per l'affidamento di lavori rientranti nella categoria OG3.

### RELAZIONE

Con riferimento all'adozione del provvedimento per l'approvazione dell'elenco in oggetto indicato, si evidenzia che sono state esaminate le n. **114** istanze di iscrizione al suddetto elenco e sono state eseguite le seguenti verifiche:

- per le imprese che hanno dichiarato l'attestazione SOA nella cat. OG3 è stata verificato il possesso del requisito mediante accesso al casellario informatico delle imprese;
- si è proceduto alla verifica a campione per le imprese che hanno dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del d.p.r. 207/2010, acquisendo certificati di esecuzione dei lavori nella cat. OG3 emessi da committenti pubblici;
- sono state verificate eventuali annotazioni sul casellario informatico delle imprese presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
- si è proceduto alla verifica a campione delle autocertificazioni acquisendo d'ufficio visure camerali, casellari giudiziari e provvedimenti giudiziari.

Dall'esame della documentazione presentata da alcune imprese e da controlli telematici effettuati tramite accesso informatico sul sito dell'AVCP sono emerse delle annotazioni riguardanti situazioni di collegamento sostanziale.

Inoltre, dall'attività istruttoria relativa alle istanze di alcuni concorrenti sono emersi elementi sintomatici di collegamento, tali da far ritenere che le istanze presentate siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Sulla base di ciò si segnalano nell'Allegato A.5 le imprese che presentano tali elementi di collegamento, oltre a quelle che presentano annotazioni analoghe sul casellario delle imprese presso l'AVCP, in modo che, all'atto del sorteggio dei soggetti da invitare alle singole procedure di gara, vengano individuate le imprese collegate al fine di evitarne la contemporanea partecipazione.

Pertanto, dall'esame e dalle verifiche effettuate è emerso che le istanze regolari sono quelle negli allegati A.1, A.2, A.3, A.4, in allegato A.5 i soggetti che presentano elementi oggettivi di

collegamento, in allegato B le istanze delle imprese ammesse con riserva ed in allegato C l'elenco delle imprese escluse all'iscrizione nell'elenco per i motivi contenuti nel predetto allegato.

Sulla base di ciò si propone di iscrivere nell'elenco le imprese che hanno presentato regolare istanze, di iscrivere con riserva le imprese di cui all'allegato B e di non iscrivere le imprese che hanno presentato istanza irregolare per i motivi indicati nell'allegato C.

Il responsabile del procedimento

Rossella Pistoia

**ALL. A.1 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI**

**Fascia di importo 1**

**(omissis)**

**ALL. A.2 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI**

**Fascia di importo 2**

**(omissis)**



**ALL. A.3 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI**

**Fascia di importo 3**

**(omissis)**

**ALL. A.4 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI**

**Fascia di importo 4**

**(omissis)**

**ALL. A.5 OPERATORI ECONOMICI CON ELEMENTI SINTOMATICI DI COLLEGAMENTO**

**(omissis)**

**ALL. B) OPERATORI ECONOMICI AMMESSI CON RISERVA**  
**(omissis)**

## ALL. C) OPERATORI ECONOMICI NON AMMESSI

1) La domanda presentata dall'impresa **BENEDETTI VASCO EREDI S.r.l.** con sede in Via Giovanni XXIII, 7 - 51013 Chiesina Uzzanese (PT) (Partita I.V.A.: 01727930479) è inammissibile, in quanto risulta pervenuta il 18.06.2013, oltre il termine previsto dall'avviso (13.06.2013). Pertanto ai sensi di quanto previsto al par. 7 dell'avviso pubblicato, l'impresa non può essere ammessa.

2) L'istanza presentata dall'impresa **INTERSONDA S.r.l.** con sede in Via Arni, 30 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU) (Partita I.V.A.: 01444910465) non può essere ammessa, in quanto risulta pervenuta il 19.06.2013, oltre il termine previsto dall'avviso (13.06.2013). Pertanto ai sensi di quanto previsto al par. 7 dell'avviso pubblicato, l'impresa non può essere ammessa.

3) La domanda presentata dall'impresa **ESMOTER COSTRUZIONI S.r.l.** con sede in Via Firenze, 96/98 - 55011 Altopascio (LU) è irregolare in quanto l'attestazione SOA presentata dall'impresa ha una scadenza della validità triennale scaduta (26.05.2013). Si rileva che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle istanze, fissato al 13.06.2013, oltre che permanere per tutta la durata di validità dell'elenco, nonché per tutta la durata dell'appalto nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria.

L'art. 76, c. 5 del d.p.r. 207/2010 specifica che "la durata dell'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'art. 77 c. 5 e che almeno 90 giorni prima della scadenza del termine l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attestazione".

Dalla lettura dei commi 1 e 5 del predetto art. 77 si desume che:

- la durata dell'efficacia dell'attestazione SOA è di complessivi 5 anni, purché prima dello scadere del triennio l'impresa si sottoponga a verifica e questa dia esito positivo;
- gli effetti della verifica triennale decorrono, nel caso in cui la verifica sia effettuata dopo il triennio, non dalla scadenza del periodo triennale, ma dalla data di adozione della verifica.

Ciò dimostra che la verifica ha efficacia costitutiva, non potendo ad essa attribuirsi un mero valore ricognitivo (in tal senso anche Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, deliberazione 124 del 22.11.2007, e n. 234 del 12.7.2007). Conseguentemente, nel caso in cui l'impresa alla scadenza del triennio, per qualsiasi motivo si sottragga alla verifica essa "non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla scadenza del triennio alla data

di effettuazione della verifica con esito positivo". In tal senso si è pronunciata l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici con determinazione n. 6 del 21.4.2004.

Nel caso di specie l'impresa è in possesso di attestazione SOA, la cui scadenza triennale è scaduta (26.05.2013), senza che l'impresa si sia sottoposta alla verifica triennale di mantenimento ed "è quindi priva della prova del possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica indispensabili per la partecipazione alla gara" (deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 234 del 12 luglio 2007).

Pertanto, verificato che l'impresa non è in possesso dei requisiti di qualificazione, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso, si propone di non ammettere l'impresa nell'elenco.

- 4) L'istanza presentata dall'impresa **F.LLI SALLEI S.r.l.** con sede in Via di Chiari, 1 - 51017 Pescia (PT) (Partita I.V.A.: 01189250473) è inammissibile in quanto agli atti risulta che l'impresa ha partecipato alle procedure di gara per l'affidamento dei lavori di riqualificazione via Riccardo Zandonai (App. 07/12) e per l'affidamento dei lavori di realizzazione rotatoria incrocio tra via Aurelia e via Andrea Pisano (app. 05/12), omettendo di dichiarare a carico del legale rappresentante tutte le *"condanne risultanti dal casellario giudiziale, comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione, specificando sia i reati commessi mediante riferimento agli articoli specificati dal codice penale o di altre norme aventi natura penale, sia la natura che il quantum della pena irrogata"* senza eccezioni di sorta, a prescindere da discrezionali valutazioni in merito da parte dell'impresa stessa.

Con nota prot. n. 27525 del 3 giugno 2013, su disposizione dei Presidenti di gara, l'ufficio Gare ha provveduto ad inviare all'AVCP richiesta di inserimento nel casellario informatico di annotazione ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter, del d. lgs. 163/2006 e dell'art. 8, comma 2, lettera s) del D.P.R. 207/2010.

Pertanto, verificato che l'impresa non è in possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso, si propone di non ammettere l'impresa nell'elenco.

- 5) L'istanza presentata dall'impresa **ITALVIE S.r.l.** con sede in via N. Copernico, 9 - 56021 Cascina (PI) (Partita I.V.A.: 01363820505) è irregolare. Nella domanda di iscrizione, nella sezione relativa al diritto al lavoro dei disabili, l'impresa ha dichiarato che "non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12.03.199 n. 68, in quanto l'organico dell'impresa computabile ai sensi dell'art. 4 e 5 c. 2 della legge citata ammonta a n. 0/5 (fascia) dipendenti omettendo di indicare l'esatto numero di dipendenti.

L'impresa, nonostante sia stata invitata via PEC ad integrare la dichiarazione, fornendo sollecitamente e dettagliatamente i dati mancanti, non ha mai provveduto a quanto richiesto.

Di conseguenza, l'istanza presentata dall'impresa, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso è irregolare, in quanto incompleta, e pertanto si propone la non ammissione nell'elenco.

- 6) L'istanza presentata dall'impresa **MOVITER S.r.l.** con sede in via Livornese, 190 - 50053 Empoli (FI) (Partita I.V.A.: 06277020480) è irregolare. Nella domanda di iscrizione, nella sezione relativa al diritto al lavoro dei disabili, l'impresa ha contrassegnato la casella relativa alla propria regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, omettendo di indicare il numero dei propri dipendenti.

L'impresa, nonostante sia stata invitata via PEC ad integrare la dichiarazione, fornendo sollecitamente e dettagliatamente i dati mancanti, non ha mai provveduto a quanto richiesto.

Di conseguenza, l'istanza presentata dall'impresa, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso è irregolare, in quanto incompleta, e pertanto si propone la non ammissione nell'elenco.

- 7) L'istanza presentata dall'impresa **EDILIZIA ITALIANA TOTO S.r.l.** con sede in Via Farullo, 123 - 83058 Trevico (AV) (Partita I.V.A.: 02679720645) è irregolare, in quanto l'impresa nella compilazione della modulistica, ha omissso di indicare la fascia di importo alla quale intende essere iscritta.

L'impresa, nonostante sia stata invitata via PEC ad integrare la dichiarazione, non ha mai fornito quanto richiesto. Tale omissione non permette di interpretare l'ipotesi che interessa. Pertanto, la domanda presentata dall'impresa, ai sensi del par. 7 dell'avviso, è irregolare, in quanto incompleta, e pertanto si propone la non ammissione nell'elenco.

- 8) La domanda presentata dall'impresa **STRADE E COSTRUZIONI S.r.l.** con sede in Via Mammianese n. 2 - Loc. Sterpeto - 55011 - Altopascio (LU) è irregolare. L'impresa ha dichiarato di essere in possesso dell'attestazione SOA n. 10938/07/00 nella categoria OG3 per la II classifica di importo.

A seguito di controllo telematico effettuato sul sito dell'AVCP, è emerso che tale attestazione risulta attribuita all'impresa Viscusi Attilio S.r.l. di Altopascio (LU), attualmente in liquidazione e proprietaria del ramo d'azienda per l'attività di costruzione di strade e autostrade.

L'impresa ha dichiarato che risulta cessionaria ramo d'azienda relativo alla costruzione di strade e autostrade dell'impresa Viscusi Attilio S.r.l., con atto al rogito Notaio Dr. Domenico Costantino in Lucca, in data 28.03.2013. Ad oggi l'attestazione SOA risulta sempre in capo all'impresa cedente.

L'impresa, pur non essendo in possesso dell'attestazione SOA, non ha compilato il prospetto contenuto in domanda che riporta l'indicazione dettagliata dell'importo e dell'oggetto dei lavori riconducibili alla categoria OG3 eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso ed il costo del personale complessivo, sostenuto nel quinquennio 2008-2012. Si rileva pertanto, che l'impresa

risulta priva della prova del possesso dei requisiti di qualificazione di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo indispensabili per la partecipazione alla formazione dell'elenco operatori.

Pertanto, l'istanza presentata dall'impresa è irregolare, in quanto non in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nell'avviso, e pertanto si propone ai sensi del par. 7 dell'avviso di non ammettere l'impresa nell'elenco.

- 9) L'impresa **EGEL S.r.l.** con sede in Corso Tosone, 1 - 84070 Rofrano (SA) (Partita I.V.A.: 04348560659) è in possesso di un'attestazione di qualificazione nella categoria OG3 per la III classifica di importo. La scadenza, riportata sull'attestazione SOA, della certificazione di sistema qualità di cui all'art. 63 del d.p.r. 207/2010 è il 16/05/2013 ed una validità triennale con scadenza il 20/05/2013.

Si rileva che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle istanze, fissato al 13.06.2013, oltre che permanere per tutta la durata di validità dell'elenco, nonché per tutta la durata dell'appalto nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria.

L'art. 76, c. 5 del d.p.r. 207/2010 specifica che "la durata dell'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'art. 77 c. 5 e che almeno 90 giorni prima della scadenza del termine l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attestazione".

Dalla lettura dei commi 1 e 5 del predetto art. 77 si desume che:

- la durata dell'efficacia dell'attestazione SOA è di complessivi 5 anni, purché prima dello scadere del triennio l'impresa si sottoponga a verifica e questa dia esito positivo;
- gli effetti della verifica triennale decorrono, nel caso in cui la verifica sia effettuata dopo il triennio, non dalla scadenza del periodo triennale, ma dalla data di adozione della verifica.

Ciò dimostra che la verifica ha efficacia costitutiva, non potendo ad essa attribuirsi un mero valore ricognitivo (in tal senso anche Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, deliberazione 124 del 22.11.2007, e n. 234 del 12.7.2007). Conseguentemente, nel caso in cui l'impresa alla scadenza del triennio, per qualsiasi motivo si sottragga alla verifica essa "non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo". In tal senso si è pronunciata l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici con determinazione n. 6 del 21.4.2004.

Nel caso di specie l'impresa è in possesso di attestazione SOA, la cui scadenza triennale è scaduta (20.05.2013), senza che l'impresa si sia sottoposta alla verifica triennale di mantenimento ed "è quindi priva della prova del possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica indispensabili per la partecipazione alla gara" (deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 234 del 12 luglio 2007).



Pertanto, verificato che l'impresa non è in possesso dei requisiti di qualificazione, ai sensi di quanto previsto dal par. 7 dell'avviso, si propone di non ammettere l'impresa nell'elenco.

- 10) Dall'esame della documentazione presentata dall'impresa **AGRITURISTICA DEL LUNGOMONTE PISANO SOC. COOP.VA AGRICOLA** con sede in Via Prov.le Monteserra- Loc. Castelmaggiore - 56011 Calci (PI) è emerso che l'impresa pur essendo in possesso di attestazione di qualificazione nella categoria OG3 per la I non risulta iscritta alla Cassa Edile. L'ufficio gare provvedeva a richiedere chiarimenti circa la mancata iscrizione alla Cassa Edile, in considerazione della qualificazione dell'impresa nella Categoria OG3, rientrante nella fattispecie dei lavori edili.

L'impresa giustificava la mancata iscrizione dichiarando che *"trattandosi di impresa agricola è soggetta al pagamento dei contributi ex CAU (contributi agricoli unificati) ... L'unica posizione aperta aziendale è quella presso l'INPS di Pisa"*. A seguito di corrispondenza intervenuta presso la Cassa Edile è inoltre emerso che *"L'impresa non risulta iscritta c/o la Cassa Edile"*. Si fa presente che *"l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile sussiste ipso facto per tutte le imprese aderenti al contratto collettivo degli edili [...]. Indipendentemente dal comparto di riferimento, le imprese che eseguono appalti pubblici sono anch'esse obbligate ad iscriverne i propri lavoratori alla Cassa Edile territorialmente competente"* (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, deliberazione n. 91 del 20 marzo 2007). L'Autorità, nella deliberazione citata, fa discendere detto obbligo dall'art. 3, comma 8 del d.lgs. 494/1996 e dall'art. 29 del D.L. n. 244/1995 convertito in legge 341/1995, secondo il quale i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assicurativa mediante accantonamento presso le casse edili. L'obbligo di osservare la normativa sulle Casse Edili deriva, altresì, oltre che dall'abrogato art. 18 della legge 55/90, anche dall'art. 118, comma 6 del d.lgs. 163/2006.

Inoltre si rileva che, per ottenere la qualificazione SOA, l'art. 79, comma 5 lett. b) e c) del d.p.r. 207/2010 prescrive che l'impresa dimostri un'adeguata idoneità tecnica dimostrata, tra le altre cose, *"dall'esecuzione di lavori realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta"* e *"dall'esecuzione di un singolo lavoro in ogni singola categoria oggetto della richiesta"*.

L'impresa ha ottenuto l'attestazione SOA n. 35544/10/00 in data 28/05/2013 per la categoria OG3 rientrante nella fattispecie dei lavori edili. Per ottenere detta attestazione l'impresa ha già, quindi, eseguito e comprovato all'organismo SOA di aver eseguito lavori edili senza ad oggi aver mai richiesto l'iscrizione e pagato quanto dovuto a titolo contributivo alla Cassa edile competente. Ciò costituisce *in re ipsa* grave e persistente violazione alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, in quanto l'impresa proprio perché non iscritta, non può documentare una pregressa regolarità presso la Cassa Edile.

Si tratta poi di una violazione definitivamente accertata, in quanto l'impresa stessa ha presentato una dichiarazione sottoscritta, nella quale ha dichiarato di avere una unica

posizione aperta presso INPS. Tale affermazione non costituisce una mera dichiarazione, ma trattasi di un'autocertificazione giuridicamente vincolante.

Si propone, pertanto, di non ammettere l'impresa nell'elenco operatori economici, in quanto la fattispecie di cui sopra integra la causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. i) del. D.lgs. 163/06.

11) L'impresa **F.LLI CANCELLARO s.n.c. di Alfeo Cancellaro & C. s.n.c.** con sede in Via Cammarelle, 22 - 84034 Padula (SA) (Partita I.V.A.: 00256450651) ha richiesto l'iscrizione nell'elenco operatori economici nelle fasce di importo 1 - pari o inferiore a € 150.000,00, fascia 2 - superiore a € 150.000,00 e pari o inferiori a € 309.600,00, fascia 3 - superiore a € 309.600,00 e pari o inferiori a € 619.200,00 e fascia 4 - superiore a € 619.200,00 e pari o inferiori € 1.000.000,00.

Dall'esame della documentazione presentata è emerso che l'impresa è in possesso di un'attestazione di qualificazione nella categoria OG3 per la II classifica di importo ed è pertanto priva dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento dei lavori pubblici di importo superiore a € 619.200,00.

Pertanto si propone di non ammettere l'impresa nella fascia 4, in quanto non è in possesso dei requisiti di qualificazione.